



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 24/01/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Presente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Assente
PREVIDI LARA	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 che prevede comunque che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste le modifiche introdotte dalla disciplina della IUC dagli art. 1 e 2 D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

Considerato che:

- la Legge di stabilità per il 2016, pur lasciando invariato il sistema impositivo della IUC, ha previsto importanti novità in materia di tributi locali quali:
 - l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale non di lusso e della quota a carico degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali (art. 1 c. 14);
 - l'introduzione di un'agevolazione IMU a determinate condizioni per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai parenti: riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (cd. di lusso), alle condizioni specificate dalla normativa stessa (art. 1 c. 10);
 - l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431) (art. 1 cc. 53-54);
 - la rimodulazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli: esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 c. 13);
 - la possibilità di effettuare un riaccatastamento dei fabbricati di categoria catastale D escludendo gli impianti stabilmente ancorati al suolo facenti parte del ciclo produttivo proprio dell'impresa (art. 1 commi 21-22-23).
- la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) prevede:
 - al comma 12 dell'art. 1, la modifica dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20 al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. La norma non ha effetti quantitativi diretti sulle entrate comunali;
 - al comma 1092 dell'art. 1, l'estensione della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Rilevato che:

- l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

- ai sensi del combinato disposto dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014, aumentare o diminuire le aliquote IMU e TASI previste per legge, ed in particolare:

- Relativamente all'IMU:

- aliquota di base 0,76%, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- Relativamente alla TASI:

- modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 3,3 per mille, l'aliquota di base pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;

- modificare, solo in diminuzione, l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che relativamente all'IMU:

- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

- che, la detrazione sopra descritta pari ad euro 200,00 è applicabile, con le stesse modalità, anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Evidenziato che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell' Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima del 10,60 per mille (11,40 per mille qualora vengano applicate le detrazioni come indicato nella Circolare MEF 29 luglio 2014, n.2);

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682 lettera b) della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e che verranno individuati con deliberazione del Consiglio Comunale;

- il Comune di Porto Mantovano ha deciso di disciplinare con tre distinti regolamenti l'IMU, la TASI e la disciplina sul corrispettivo del servizio raccolta rifiuti in luogo della TARI;

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato in G.U. - serie generale n. 292 - il 17/12/2018, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione finanziari 2019/2021 degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019;

Considerato che la Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) non ha riproposto il blocco degli aumenti alle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali che erano stati introdotti dalla Legge di stabilità 2016 per l'anno 2016 e reiterato per gli anni 2017 e 2018 ;

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2019 – 2021 e ritenuto di confermare le aliquote vigenti nell'esercizio 2018;

Ritenuto, pertanto:

1) Relativamente alle aliquote dell'IMU:

- di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, confermando le aliquote deliberate per gli esercizi dal 2015 al 2018:

- a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente **aliquota 0,35 per cento**;
- b. Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale (di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9) esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie **aliquota 0,35 per cento**;
- c. Immobili di categoria A non adibiti ad abitazione principale (secondo case) e relative pertinenze, tranne gli A/10, **aliquota 1,06 per cento**;
- d. Immobili categorie C/6, C/2, C/7 non pertinenziali **aliquota 1,06 per cento**;
- e. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 **aliquota 0,81 per cento**;
- f. Immobili categorie B **aliquota 1,06 per cento**;
- g. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 **aliquota 0,81 per cento**;
- h. Aree fabbricabili **aliquota 1,06 per cento**;
- i. Terreni agricoli **aliquota 1,06 per cento**;

- di confermare per l'esercizio 2019 la detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) in **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;

- precisando che, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 707 della Legge 147/2013 la suddetta detrazione pari ad Euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ossia alle *"unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari"*;

- dando atto:

- di quanto previsto al comma 707 e seguenti della Legge 147/2013, che ha stabilito la non applicazione dell'IMU:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7, e le detrazioni di cui al comma 10, dell'art. 13, del D.L. 201/2011;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- di quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in materia di IMU, provvedimenti estesi con la Legge di Bilancio 2017 anche all'esercizio 2017, che stabilisce:

- all'art. 1 – comma 10: l'introduzione di un'agevolazione IMU a determinate condizioni per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai parenti: riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (*cd di lusso*), alle condizioni specificate dalla normativa stessa;

- all'art. 1 – commi 53 e 54: l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431);

- all'art. 1- comma 13: la rimodulazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli prevedendo l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- all'art. 1 – commi 21, 22, 23: la possibilità effettuare un riaccatastamento dei fabbricati di categoria catastale D escludendo gli impianti stabilmente ancorati al suolo facenti parte del ciclo produttivo proprio dell'impresa (*cd imbullonati*);

- di quanto previsto dall'art. 1, comma 1092, della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni

concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori dando atto che la norma esplica i propri effetti anche sulla Tasi, poiché la sua base imponibile è la stessa dell'IMU e i criteri di assimilazione all'abitazione principale sono interamente acquisiti dalla disciplina della Tasi;

2) Relativamente alle aliquote della TASI:

- di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, confermando le aliquote deliberate per gli esercizi dal 2015 al 2018:

a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente **aliquota 0,25 per cento**;

b. Unità immobiliari di pertinenza di abitazioni principali rientranti nella categorie A/1, A/8 e A/9 (di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie **aliquota 0,25 per cento**;

c. Unità immobiliari di categoria A non adibite ad abitazione principale (secondo case) e relative pertinenze, tranne gli A/10, **aliquota 0,00 per cento**;

d. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 **aliquota 0,25 per cento**;

e. Unità immobiliari di categorie B **aliquota 0,00 per cento**;

f. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 **aliquota 0,25 per cento**;

g. Aree fabbricabili **aliquota 0,00 per cento**;

h. Unità immobiliari del gruppo catastale D/10 **aliquota 0,1 per cento**;

i. Unità immobiliari rientranti tra gli immobili merce: viene definita **l'aliquota dello 0,1 per cento** confermando di fatto il medesimo trattamento fiscale degli esercizi dal 2016 al 2018 in quanto, a decorrere dall'esercizio 2016 ai sensi della Legge di Stabilità 2016, è stata applicata per legge l'aliquota ridotta dell'1 per mille;

- dando atto:

- di quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in materia di TASI, provvedimenti estesi con la Legge di Bilancio 2017 anche all'esercizio 2017, che stabilisce:

- all'art. 1 - comma 14: l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale non di lusso e della quota a carico degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali;

- all'art. 1 - commi 53 e 54: l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431);

- di quanto previsto dall'art. 1 - comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, e conseguentemente della TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- Ritenuto altresì di confermare per l'anno 2019, relativamente alla TASI, la quota a carico dell'occupante degli immobili ricompresi nella categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4 e per le unità immobiliari del gruppo catastale D nella misura del 10%;

- Di dare atto infine che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU anche per l'anno 2019 non deve eccedere il **6 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze e il **10,60 per mille** per le altre casistiche e non viene prevista alcuna detrazione o esenzione ulteriore rispetto a quanto obbligatoriamente previsto dalla vigente normativa, in base a quanto disciplinato dai commi 676 - 680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014;

Richiamato il documento unico di programmazione 2018-2020 e bilancio di previsione 2018-2020 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2018;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di determinazione delle aliquote di tributi locali per l'anno 2019;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018);

Visto il regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016;

DELIBERA

- 1) di approvare i seguenti indirizzi relativamente alla determinazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2019 da trasmettere al Responsabile del Servizio Tributi al fine della predisposizione dei necessari atti di Consiglio Comunale:

1) Relativamente alle aliquote dell'IMU:

- di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, confermando le aliquote deliberate lo scorso esercizio:

- a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente **aliquota 0,35 per cento**;
- b. Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale (di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9) esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie **aliquota 0,35 per cento**;
- c. Immobili di categoria A non adibiti ad abitazione principale (secondo case) e relative pertinenze, tranne gli A/10, **aliquota 1,06 per cento**;
- d. Immobili categorie C/6, C/2, C/7 non pertinenti **aliquota 1,06 per cento**;
- e. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 **aliquota 0,81 per cento**;
- f. Immobili categorie B **aliquota 1,06 per cento**;
- g. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 **aliquota 0,81 per cento**;
- h. Aree fabbricabili **aliquota 1,06 per cento**;
- i. Terreni agricoli **aliquota 1,06 per cento**;

- di confermare per l'esercizio 2019 la detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) in **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;

- precisando che, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 707 della Legge 147/2013 la suddetta detrazione pari ad Euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ossia alle *"unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari"*;

- Preso atto di quanto previsto al comma 707 e seguenti della Legge 147/2013, che ha stabilito la non applicazione dell' IMU:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7, e le detrazioni di cui al comma 10, dell'art. 13, del D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- di dare atto:

- di quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in materia di IMU, provvedimenti estesi con la Legge di Bilancio 2017 anche all'esercizio 2017, che stabilisce:

- all'art. 1 – comma 10: l'introduzione di un'agevolazione IMU a determinate condizioni per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai parenti: riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (*cd di lusso*), alle condizioni specificate dalla normativa stessa;

- all'art. 1 – commi 53 e 54: l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431);

- all'art. 1- comma 13: la rimodulazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli prevedendo l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- all'art. 1 – commi 21, 22, 23: la possibilità effettuare un riaccatastamento dei fabbricati di categoria catastale D escludendo gli impianti stabilmente ancorati al suolo facenti parte del ciclo produttivo proprio dell'impresa (*cd imbullonati*);

- di quanto previsto dall'art. 1 - comma 1092 - della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori dando atto che la norma esplica i propri effetti anche sulla Tasi, poiché la sua base imponibile è la stessa dell'IMU e i criteri di assimilazione all'abitazione principale sono interamente acquisiti dalla disciplina della Tasi;

2) Relativamente alle aliquote della TASI:

- di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, confermando le aliquote deliberate per gli esercizi dal 2015 al 2018:

- a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente **aliquota 0,25 per cento**;

- b. Unità immobiliari di pertinenza di abitazioni principali rientranti nella categorie A/1, A/8 e A/9 (di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie **aliquota 0,25 per cento**;

- c. Unità immobiliari di categoria A non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze, tranne gli A/10, **aliquota 0,00 per cento**;

- d. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 **aliquota 0,25 per cento**;

- e. Unità immobiliari di categorie B **aliquota 0,00 per cento**;

- f. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 **aliquota 0,25 per cento**;

- g. Aree fabbricabili **aliquota 0,00 per cento**;

- h. Unità immobiliari del gruppo catastale D/10 **aliquota 0,1 per cento**;

- i. Unità immobiliari rientranti tra gli immobili merce viene determinata **l'aliquota dello 0,1 per cento** confermando di fatto il medesimo trattamento fiscale degli esercizi dal 2016 al 2018 in quanto, a decorrere dall'esercizio 2016 ai sensi della Legge di Stabilità 2016, è stata applicata per legge l'aliquota ridotta dell'1 per mille;

- di definire anche per l'anno 2019, relativamente alla TASI, la quota a carico dell'occupante degli immobili ricompresi nella categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4 e per le unità immobiliari del gruppo catastale D nella misura del 10%;

- di dare atto:

- di quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in materia di TASI, provvedimenti estesi con la Legge di Bilancio 2017 anche all'esercizio 2017, che stabilisce:

- all'art. 1 - comma 14: l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale non di lusso e della quota a carico degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali;

- all'art. 1 - commi 53 e 54: l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431);

- di quanto previsto dall'art. 1 - comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, e conseguentemente della TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

2) Di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per l'anno 2019 non deve eccedere il **6 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze e il **10,60 per mille** per le altre casistiche e non viene prevista alcuna detrazione o esenzione ulteriore rispetto a quanto obbligatoriamente previsto dalla vigente normativa, in base a quanto disciplinato dai commi 676 - 680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 :

Responsabile del servizio Tributi, Controllo di Gestione e Partecipate;

Responsabile del Settore Finanziario

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 21/01/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 21/01/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 7 del 24/01/2019

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - ATTO DI INDIRIZZO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **25/01/2019** e sino al **09/02/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 25/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 7 del 24/01/2019

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - ATTO DI INDIRIZZO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **25/01/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **05/02/2019**

Porto Mantovano li, 08/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)